

12494-18



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto

DISCIPLINARE
PROFESSIONISTI

R.G.N. 18108/2016

Cron. 12696

Rep. CI

Ud. 18/07/2017

CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VINCENZO MAZZACANE - Presidente -

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere -

Dott. RAFFAELE SABATO - Rel. Consigliere -

Dott. GIANLUCA GRASSO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 18108-2016 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato

(omissis) , rappresentato e difeso

dall'avvocato (omissis) ;

- **ricorrente** -

contro

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI (omissis)

(omissis) ;

- **intimato** -

avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di PALERMO,

depositata il 28/04/2016; (Rg 230/2015);

2017

2117

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/07/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato (omissis) , difensore del ricorrente che ha depositato l'avviso di ricevimento ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso.





18/07/2017 n. 5 RG 18108/2016

Fatti di causa

1. La corte d'appello di Palermo, con ordinanza depositata il 28/04/2016, ha respinto l'impugnazione proposta dal notaio (omissis) (omissis) contro la decisione del 14/03/2014 (depositata il successivo 07/08) della commissione regionale di disciplina sui notai per la Sicilia, che aveva ritenuto questi responsabile delle violazioni di cui agli artt. 28 primo comma n. 1 e 50, secondo comma della legge notarile (l. not., l. 16 febbraio 1913, n. 89), applicandogli, riconosciute le circostanze attenuanti, la sanzione pecuniaria di euro 7.000,00; ha rigettato l'impugnazione incidentale del consiglio notarile, tesa all'aggravamento della sanzione.

2. Al notaio era stato contestato di avere rogato in data 16/02/2011 un atto pubblico di donazione di un fabbricato e di un terreno da (omissis) in favore di (omissis), con l'assistenza di testi uno dei quali inidoneo, tale (omissis) ava materna della donataria, oltre che convivente del donante; la nullità dell'atto era stata contestata alla signora (omissis) da un erede del donante deceduto, per cui la donataria aveva esposto i fatti al consiglio dell'ordine. Il presidente di tale consiglio, nella richiesta di procedimento disciplinare, aveva considerato che, poiché l'art. 50, secondo comma, l. not. dispone che i parenti e affini delle parti, nei gradi indicati nell'art. 28, non sono testimoni idonei, il notaio aveva consapevolmente violato dette norme o, in caso di violazione inconsapevole, aveva - ricevendo un atto nullo, a fronte di prescrizione di assistenza di testi *ad substantiam* ex art. 782 cod. civ.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' followed by a flourish.



e art. 48 l. not., insuscettibile di conversione ex art. 2701 cod. civ. – violato l'art. 58 n. 4 della stessa legge.

3. La corte territoriale ha motivato il rigetto dell'impugnazione ritenendo che i fatti addebitati integrassero pienamente la previsione di illecito delle norme citate, osservando in particolare che:

- il notaio – la cui alta funzione di depositario della pubblica fede non consente di minimizzarne il ruolo a mero recettore delle dichiarazioni degli interessati circa l'idoneità dei testi - non aveva vigilato in ordine alla sussistenza del rapporto di parentela, dovendo l'utilizzo durante la stipula dell'espressione "nonna" indurlo a sospendere la stipula stessa; negligenza tanto più rilevante in quanto nell'atto aveva attestato avere i testi i requisiti di legge; la stessa deposizione dell'altro teste che aveva assistito all'atto, avv. (omissis) (omissis), invocata a suo favore dal notaio in relazione alla dichiarazione per cui non era stato "detto espressamente" che la signora (omissis) fosse nonna della donataria, rilevava invece quanto alla successiva risposta dell'avvocato a quesito di chiarimento, nella parte in cui attestava che la donna "era stata chiamata 'nonna' dalla donataria, e 'mamma' dalla madre della donataria";

- non erano rilevanti, per escludere la responsabilità, il mancato accertamento giudiziale della nullità o la possibilità della sua sanatoria, non essendo subordinato l'avvio del procedimento disciplinare al primo, né essendo – quanto alla seconda - sanabile altro che quel che è nullo e, quindi, sanzionato.

4. (omissis) ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, anche nei confronti del procuratore generale della repubblica presso la corte d'appello di Palermo. Non ha espletato difese il consiglio notarile dei distretti riuniti di (omissis) .

Ragioni della decisione



1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 28, primo comma n. 1, 50, secondo comma, 58, primo comma n. 4 e 138 della l. not. (l. 16 febbraio 1913, n. 89) in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Il ricorrente, richiamando scritti di autori giuridici, sollecita una rimediazione dell'approdo di Cass. n. 11128 dell'11/11/1997, auspicando che, portando a ulteriori conseguenze i principi ivi espressi, si possa ritenere che tra le fattispecie di nullità di cui all'art. 28 n. 1 l. not. non rientrino quelle formali.

1.1. La censura è priva di fondamento.

1.2. Come richiamato dallo stesso ricorrente, questa corte ha esaminato *funditus* i temi qui in rilievo (Cass. n. 11128 del 11/11/1997 oltre altre, tra cui in particolare Cass. n. 7665 del 04/08/1998, n. 11071 del 04/11/1998, n. 1394 del 01/02/2001, n. 21493 del 07/11/2005 e n. 14766 del 19/07/2016); in particolare ha affermato che, in tema di responsabilità disciplinare dei notai, il divieto, imposto dall'articolo 28 comma primo n. 1 della l. not., di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge" attiene ad ogni vizio che dia luogo a una nullità assoluta dell'atto, con esclusione, quindi, dei vizi che comportano l'annullabilità o l'inefficacia dell'atto (ovvero la stessa nullità relativa); ed è sufficiente che la nullità risulti in modo inequivoco.

1.3. Nella presente sede, il ricorrente – rispetto all'affermazione di cui alla sentenza del 1997 che ha ritenuto non rientrare tra gli atti "espressamente proibiti" solo quelli viziati da annullabilità o inefficacia – sollecita un'ulteriore lettura selettiva, proponendo – sulla scia di dottrina che distingue tra vizi dell'atto e vizi del documento – che si debba ritenere riferibile l'art. 28 l. not. ai negozi viziati da illiceità ex art. 1343 cod. civ. (causa illecita) e probabilmente non alle nullità diverse dall'illiceità, in particolare le nullità formali, tra le quali specificamente quelle previste dall'art. 58 l. not., per le quali



sarebbero peraltro previste apposite sanzioni (in particolare, ad es., all'interno di tale visione deporrebbe per una distinzione tra atti vietati e atti affetti da nullità formali la circostanza che la violazione dell'art. 51 n. 10 l. not., concretando un vizio di forma ex art. 58 n. 4, è punita non con la sospensione ex art. 138 l. not. ma con l'ammenda ex art. 137 l. not.; si sostiene dunque che, se l'atto nullo fosse sempre proibito ex art. 28, invece, si dovrebbe in ogni caso applicare la sospensione; analoghi esempi si fanno con riferimento a violazioni degli artt. 47 e 48 l. not.). In tale ottica, il ricorrente propone che, poiché la violazione rilevante nel caso di specie, relativa all'art. 50 l. not., non risulterebbe espressamente sanzionata (in quanto, all'interno di tale orientamento, non si considera l'espresso richiamo alle violazioni dell'art. 28 operato dall'art. 138 n. 2), si dovrebbe applicare la sanzione dell'art. 136 l. not. (avvertimento) e non quella dell'art. 138 (sospensione che, all'interno di tale visione, sarebbe prevista per le violazioni dell'art. 28, selettivamente letto come non riferito a tutte le nullità ^{anche} formali, ma alle sole nullità per illiceità).

1.4. La tesi, indubbiamente suggestiva, non trova riscontro nelle disposizioni della l. not. Per le ragioni chiarite dalla giurisprudenza di questa corte sopra richiamata, gli "atti proibiti dalla legge" cui l'art. 28 fa riferimento sono, in sostanza, gli atti nulli, individuando la locuzione predetta, dato il suo carattere generale, tutte le ipotesi di nullità. In tale quadro, questa corte ha anche fornito una nozione di atto contrario a norme imperative di cui all'odierno primo comma dell'art. 1418 cod. civ. (espressione parallela, in ottica storico-giuridica, a quella di atto proibito dalla legge di cui all'art. 28 l. not.) comprensiva non solo degli atti di cui al primo comma predetto, ma anche di quelli affetti dai vizi indicati nei commi successivi, "poiché anche gli atti affetti da queste ultime nullità, a ben vedere, sono atti contrari a norme imperative" (così sentenza del 1997 cit., ove anche il chiarimento per cui, quand'anche la norma imperativa non



contenesse una espressa comminatoria di nullità dell'atto, la stessa dovrebbe pur sempre ritenersi "espressa" ai fini dell'art. 28 l. not. per effetto del combinato disposto costituito da detta norma imperativa e il primo comma dell'art. 1418 c.c., che sanziona con la nullità ogni atto contrario a norma imperativa).

1.5. In tale contesto interpretativo, finora non scalfito dalle visioni critiche emerse, deve ritenersi quindi che tra gli atti nulli, rilevanti ai fini dell'integrazione della fattispecie disciplinare di cui all'art. 28, primo comma, n. 1, l. not., siano compresi anche quelli in violazione dell'art. 50 secondo comma l. not., trattandosi di illeciti - "espressamente", nel senso anzidetto - sanzionati dal testo dell'art. 138 secondo comma l. not., in quanto richiamante l'art. 28.

1.6. E' appena il caso di rilevare che, quanto alle tesi dottrinali introduttive di distinzioni utili a fini sistematici ma che non trovano chiaro recepimento nel testo normativo, gli argomenti sopra riepilogati fondati su comparazioni tra le sanzioni consequenziali a illeciti diversi, ritenuti affini in base alle categorie di volta in volta proposte, non inficiano gli approdi ermeneutici fondati su una giurisprudenza costante, neppure essendo predicata o comunque sussistente - nel caso di specie - un'irragionevolezza rilevante ex art. 3, primo comma Cost. e, quindi, rientrando i dati differenziali in tema di scelte sanzionatorie nella discrezionalità del legislatore. A ciò si aggiunga, in particolare, che questa corte - con il cit. precedente del 1997 e altri - ha chiaramente indicato i criteri applicativi degli artt. 136, 137, 138, 139 e 142 l. not., governati dal principio di specialità, tenuto conto che la prima norma contiene una fattispecie aperta, riferibile a qualsiasi violazione della l. not. posta in essere dal notaio, mentre gli artt. 137, 138, 139 e 142 contengono la previsione di fattispecie tipiche, essendo tassativamente applicabili quindi a determinate violazioni della legge notarile (tra le quali quella dell'art.

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.



28 di cui si è detto). Il motivo è dunque nel suo complesso da disattendere.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato l'omesso esame e/o il travisamento della prova di un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ., laddove si sarebbe attribuita decisività alla deduzione che alcune intervenute si chiamassero tra loro "nonna" e "mamma" e non si sarebbe attribuita rilevanza alla testimonianza dell'avv. ^(omissis), che secondo il ricorrente avrebbe escluso – e non affermato – che il notaio avesse udito detti appellativi.

2.1. Deve rilevarsi come, facendo riferimento al n. 5 dell'art. 360 primo comma cod. proc. civ. e deducendo un "omesso esame circa un fatto decisivo", il ricorrente abbia però, in sostanza, lamentato l'erroneità della statuizione della corte d'appello che aveva ritenuto che l'avv. ^(omissis) avesse, a domanda di chiarimenti, risposto che il notaio ^(omissis) sapeva "che la testimone era nonna della donataria" in quanto la donna "era stata chiamata 'nonna' dalla donataria e 'mamma' dalla madre della donataria"; a fronte di ciò, il ricorrente ha dato una diversa interpretazione della deposizione, sostenendo doversi desumere da essa l'esclusione della consapevolezza del notaio. In tale quadro, il motivo è inammissibile.

2.2. Esso soggiace *ratione temporis* alla formulazione del n. 5 dell'art. 360 primo comma cod. proc. civ. applicabile ai procedimenti in cui le decisioni impugnate sono state depositate dopo l'11 settembre 2012, per cui il vizio motivazionale denunciabile è quello di "omesso esame circa un fatto decisivo", testo normativo questo che presuppone la totale pretermissione nell'ambito della motivazione di uno specifico fatto storico, principale o secondario, oppure la "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", la "motivazione apparente", il "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" o la "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa,



invece, qualunque rilevanza della semplice "insufficienza" o di "contraddittorietà" della motivazione; in tale quadro il motivo avrebbe dovuto indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., oltre al "fatto storico", il cui esame sarebbe stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando – ed è ciò che più importa nella fattispecie - che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. sez. U, n. 8053 del 07/04/2014).

2.3. Ciò posto, non è chi non veda come il motivo faccia riferimento solo parzialmente a fatti storici (trattandosi, in parte, dell'essere stati o meno proferiti gli appellativi predetti), il cui esame sarebbe stato omesso, facendo il mezzo per il resto riferimento a profili valutativi di fatti (in particolare, in ordine all'aver o meno potuto il notaio percepire le cennate espressioni); i fatti storici effettivi (e le valutazioni) alla base della vicenda processuale, poi, risultano comunque considerati nella sentenza impugnata, onde non potrebbe per definizione versarsi in una fattispecie di "omesso esame".

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 4 cod. proc. civ., nonché contraddittoria motivazione ex n. 5 della stessa norma, per non avere la corte d'appello, pur a fronte del rigetto dell'impugnazione incidentale del consiglio notarile, tenuto conto della soccombenza reciproca che avrebbe imposto la compensazione delle spese.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



3.1. Ferma restando l'inammissibilità della censura in quanto formulata ex n. 5 dell'art. 360 primo comma cod. proc. civ. stante l'irrilevanza, dopo la riforma, come detto, della motivazione meramente contraddittoria, è infondata la censura nella parte in cui è dedotta violazione di legge. Invero, la pronuncia della corte d'appello – che ha ritenuto la soccombenza del solo notaio – è conforme al diritto e alla giurisprudenza applicativa degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. di questa corte, secondo la quale (v. Cass. n. 18173 del 02/07/2008) il rigetto tanto dell'appello principale quanto di quello incidentale non obbliga il giudice a disporre la compensazione totale o parziale delle spese processuali, il cui regolamento, fuori della ipotesi di violazione del principio di soccombenza per essere stata condannata la parte totalmente vittoriosa, è rimesso, anche per quanto riguarda la loro compensazione, al potere discrezionale del giudice di merito.

4. In conclusione, il ricorso va respinto. Non vi è luogo per provvedimenti sulle spese, stante il mancato espletamento di difese da parte dell'intimato.

5. Considerato inoltre che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato-legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la corte rigetta il ricorso e, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge n.



228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 18 luglio 2017.

Il consigliere est.

(R. Sabato)

Il presidente

(V. Mazzacane)

Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Donatella D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,
1 MAG. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Donatella D'ANNA